



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 244 DEL 11/07/2022

**OGGETTO: PIAZZA DI VITTORIO AREA COMPRESA TRA LA SEDE MUNICIPALE ED IL LATO SUD DELL'EDIFICIO AUSL IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA, PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO SPOSTAMENTO DELL' AREA MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI ZOLA 2022 , IL GIORNO 18 LUGLIO 2022.**

### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

**Vista** la domanda di concessione occupazione suolo pubblico presentata dal Sig. Gaibari Gabriel (acquisita al Prot. Unione n. 16590 del 21/06/2022 ) in nome e per conto della Pro loco Zola Predosa con sede a Zola Predosa (BO) via Albergati, 2 P.IVA: 01774351207 atta allo svolgimento della manifestazione " Fiera di Zola 2022" che vedrà coinvolte pubbliche vie e piazze del territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 15 Luglio 2022 al giorno 18 Luglio 2022;

**Considerato** che in data lunedì 18 luglio 2022, giorno di svolgimento del mercato settimanale di Zola Predosa, la piazza del mercato è ancora interessata dalle strutture a servizio della manifestazione di cui sopra;

**Ritenuto** opportuno consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale del capoluogo del comune di Zola Predosa;

**Sentito** il parere dell'Ufficio tecnico Comunale e dell'Amministrazione in accordo con gli operatori del mercato;

**Preso atto** della comunicazione PG 17594/2022 relativa all'organizzazione dello spostamento dell'area mercatale oggetto del presente atto;

**Richiamata** l'ordinanza n. 240 del 07/02/2022 avente per oggetto la regolamentazione dei divieti di sosta vigenti durante la manifestazione della fiera;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

**Richiamato** l'art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

### **ORDINA**

**DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 18 LUGLIO 2022, nella pubblica P.zza di Vittorio area compresa tra la sede Municipale ed il lato sud dell'edificio AUSL in territorio Comunale di Zola Predosa** l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di transito veicolare;
2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

#### **Sono esclusi dai divieti :**

- i veicoli al servizio degli operatori del mercato con i soli mezzi impegnati per le attività connesse al suo svolgimento;
- i veicoli delle forze dell'ordine, emergenza e soccorso ed i mezzi della Polizia Locale.

### **PRESCRIVE**

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata della manifestazione.
- Le recinzioni a delimitazione e chiusura delle strade dell'area della manifestazione dovranno essere stabilmente fissate e costruite da mezzi approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso
- Dovrà essere garantito il transito pedonale (art.40 D.P.R. 495/1992 e D.P.R. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in sicurezza.

### **DISPONE**

**- al Responsabile Servizio lavori pubblici – ufficio strade o chi per esso incaricato del Comune di Zola Predosa l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori ; **la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativi alla sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione.** Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dello svolgimento del mercato , il Responsabile Servizio lavori pubblici – ufficio strade chi per esso incaricato del Comune di Zola Predosa, dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

### **DEMANDA**

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza

### **INFORMA**

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

### **AVVISA**

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

### **INFORMA INOLTRE**

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **RENDE NOTO**

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

**In allegato planimetria dei posteggi area mercatale quale parte integrante del presente atto.**

IL DIRIGENTE  
DOTT.STEFANO BOLOGNESI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)